



ne allegato al presente verbale si prevedono le seguenti norme integrative alla sopracitata legge 2 ottobre 1942:

a) È concessa facoltà ai datori di lavoro di non versare al "Fondo" le maggiori somme dovute per effetto di aumenti di retribuzione verificatisi dopo il 31 dicembre 1944 e aventi carattere generale, in relazione all'anzianità di servizio maturata alla data di decorrenza degli aumenti stessi. Pari facoltà è riconosciuta nel caso delle polizze collettive sostitutive dell'iscrizione al Fondo;

b) ai datori di lavoro che non si avvalgano delle facoltà di cui in a) è consentito di ammortizzare in un quindicennio, senza particolare autorizzazione, l'ammontare delle maggiori indennità dovute in dipendenza di aumenti di retribuzione verificatisi dopo il 31 dicembre 1944;

c) il Fondo funziona anche come cassa di garanzia, onde provvedere:

1) al pagamento diretto, nei casi